

Camera dei Deputati

**Legislatura 15  
ATTO CAMERA**

Sindacato Ispettivo

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE : 3/00024**  
presentata da **BUONTEMPO TEODORO** il **31/05/2006** nella seduta numero **8**

Stato iter : **IN CORSO**

<b>COFIRMATARIO</b>	<b>GRUPPO</b>	<b>DATA FIRMA</b>
PEPE ANTONIO	ALLEANZA NAZIONALE	31/05/2006
GERMONTANI MARIA IDA	ALLEANZA NAZIONALE	31/05/2006

Ministero destinatario :

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Attuale Delegato a rispondere :

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** , data delega **31/05/2006**

Termini di classificazione dell'atto secondo lo standard Teseo :

**CONCETTUALE :**

INCARICHI, MAGISTRATI, MINISTERI

**TESTO ATTO**

**Atto Camera**  
**Interrogazione a risposta orale 3-00024**

presentata da

**TEODORO BUONTEMPO**

mercoledì 31 maggio 2006 nella seduta n.008

BUONTEMPO, ANTONIO PEPE e GERMONTANI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:

fin dalla costituzione del nuovo Governo sono stati chiamati a collaborare, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed in tutti i ministeri della Repubblica, numerosi ed autorevoli consiglieri di Stato e di TAR, i quali hanno assunto, nei vari «Uffici di diretta collaborazione», le funzioni di capi di gabinetto, capi uffici legislativi, consiglieri giuridici, eccetera;

per la maggior parte dei predetti magistrati amministrativi non è stata neppure attivata la procedura per la relativa collocazione in posizione di fuori ruolo e che, pertanto, quest'ultimi, una volta ottenuta la semplice autorizzazione, da parte dell'Ufficio di Presidenza della Giustizia amministrativa, a svolgere part time le summenzionate funzioni, si troveranno in una oggettiva posizione di conflitto di interesse, dal momento che è evidente il fatto della commistione in capo ai singoli magistrati del ruolo di giudice e di consigliere del Governo e dell'Amministrazione;

da molto tempo si discute, non solo a livello di dottrina pubblicistica, sulla necessità sia di introdurre una disciplina normativa più restrittiva in materia di incarichi governativi da conferire, ai magistrati amministrativi, sia di modificare la stessa Costituzione nella parte in cui cumula nel medesimo Consiglio di Stato la funzione consultiva e quella giurisdizionale;

la garanzia dell'imparzialità del giudice esige che questi non sia «prevenuto» e che ogni suo convincimento sull'oggetto della causa si formi all'interno del processo e nel contraddittorio delle parti e che, pertanto, il persistente collegamento strutturale della magistratura amministrativa con il Governo si configura come una lesione delle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini a fronte della loro esigenza di ottenere una piena tutela giurisdizionale nei confronti dell'Amministrazione;

ciò che maggiormente può nuocere all'immagine stessa del giudice amministrativo è l'impiego troppo frequente ed esteso da parte del Governo del suo potere di conferimento di incarichi extragiudiziari ai magistrati amministrativi;

come ebbe a rilevare molti anni fa un grande giurista, Aldo Sandulli, la prassi degli incarichi extragiudiziari mina l'indipendenza e l'imparzialità dei magistrati, dal momento che «sebbene questo pericolo sia bilanciato dalla probità dei magistrati, la moglie di Cesare non deve neppure essere sospettata»;

una puntuale applicazione dei principi costituzionali soprattutto in materia di giusto processo esigerebbe che i giudici dell'Amministrazione non venissero in alcun modo utilizzati come ausiliari del potere o della pubblica amministrazione;

in uno Stato democratico la legittimazione del giudice si fonda sulla fiducia dei cittadini per i quali è essenziale che il giudice, oltre ad esserlo, appaia imparziale -:

quanti siano, da un punto di vista numerico, i magistrati del Consiglio di Stato e dei TAR chiamati a far parte dei vari «Uffici di Gabinetto» dei Ministeri e quanti siano, invece, quelli che, a vario titolo, collaborano presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

quale sia l'esatto costo finanziario che grava sul bilancio dello Stato derivante dal riconoscimento degli emolumenti aggiuntivi per tutti i numerosi magistrati amministrativi ai quali sono stati conferiti incarichi di governo nelle strutture di diretta collaborazione delle autorità politiche;

quali opportune ed urgenti iniziative si intendano assumere per garantire che il contemporaneo svolgimento delle predette funzioni non si configuri come lesivo del principio costituzionale dell'imparzialità dell'azione amministrativa e dell'esercizio delle funzioni consultive e giurisdizionali, nel preciso momento in cui i medesimi soggetti, dopo aver curato, nelle competenti sedi governative, la predisposizione di atti amministrativi e normativi, ne vengano a conoscenza anche nelle aule di giustizia del Consiglio di Stato e dei TAR.(3-00024)